III. ALLEGAZIONE

PER

Lo Principe di Sansevero.

BIBLIOTECA NAZIONALE DI NAPOLI

MOlto ſi è ſcritto, e molto ſi è detto per la cauſa del Principe di Sanſevero. Biſogna ora reſtringere le vele, e riportarci a' quei punti di veduta, ove i contrarj contradicendo ſe ſteſſi, ci richiamano. Svanita per eſſi la chimera della *nullità del contratto*, e quella della reintegra al Demanio *vigore Pragmaticæ*, vorrebbero reſtringere la controverſia alla Giuriſdizione, a S. Andrea, ed alle carra 38. vendute *in feudum*. Per iſmaſcherarli biſogna, che partitamente ſe ne ricordi qualche coſa.

§. I.

Giuriſdizione.

LA Giuriſdizione fu venduta dal Vicerè, qual Procuratore di Ceſare, col patto della ratifica del Sovrano fra meſi ſei. Il Re Filippo II. *cum aſſiſtentia Collateralis Conſilii* ratificò tal vendita, e ſotto la ſua Regia parola, ne aſſicurò il Duca di Torre Maggiore, con prometterne anche l'evizione.

Tanto baſtarebbe per eſcludere ogni dubbio, ma gli avverſarj menano innanzi l'autorità di un riſpettabile Magiſtrato, che nel tempo fu degno Avvocato del Fiſco, formò iſtanza di doverſi *executive reintegrare* alla Regia Corte. E' vero, ma quel valent'uomo non ebbe preſente il privilegio e ratifica di Filippo II., che avrebbe ſerenato tutto il ſuo zelo fiſcale. Ecco qual fu il ſuo ragionamento.

Reſpectu juriſdictionis Civilis, & criminalis, Civitatis S. Severii a tempore immemorabili in Regio Demanio ſervatæ, viſis Privilegio Sereniſſimi Imp. Caroli V. anni 1522. *fol.* 201. *ad* 204., *Inſtrumento venditionis per ipſam Univerſitatem S. Severii factæ Illuſtris Ducis Turris majoris, cum inſerta forma Procurationis Proregis anni* 1575. *fol.* 39. *ad* 41., *quo nulla conceditur facultas alienan-*

di juriſdictionem civilem, & criminalem, quantum vigore Pragmaticæ, tum præfatæ ſpecialis reſervationis, Relatione Rationalis Commiſſarii Regii Cedularli Farina diei 17. julii 1684, ab Illaſtre Poſſeſſore exhibita fol. 139. a t., qua haud quidem a Prorege, ſed ab ipſa Univerſitate dicitur Duci Turris Majoris venditum Bancum juſtitiæ, & cognitiones primarum cauſarum civilium, criminalium, & miſtarum, in quarum ceteroquin poſſeſſione numquam præfata Univerſitas extiterat ob reſervationem juriſdictionis, ejuſque exercitii per Sereniſſimam Majeſtatem expreſſe factam.

Ex quibus omnibus cum aperte conſtat, juriſdictionem civilem, & criminalem dictæ civitatis, neque a Regia Curia fuiſſe alienatam, neque a Prorege vendi potuiſſe, neque pretium ſolutum fuiſſe, inſtat per Regiam Cameram decerni prædictam juriſdictionem eſſe executive reintegrandam in beneficium Regiæ Curiæ.

Il primo dubbio fiſcale adunque ſi fu, che il Vicerè non aveva facoltà di alienare la Giuriſdizione. Lo ſia per poco, ma ci ſovvenga, che il Vicerè la vende col patto *di curare, & facere, quod Regia Majeſtas infra menſes ſex a præſenti die in antea numerandos præſentem contractum, & omnia in eo contenta ad majorem cautelam ratificabit, & approbabit, ac etiam quod principaliter iterum, & de novo faciet venditionem prædictam* (1).

Filippo II. ratificò il contratto, *& cum aſſiſtentia Supremi Conſilii penes nos aſſiſtentis*, diſſe: *Supradictam venditionem dictæ Terræ dicto Illuſtri Duci per dictum Viceregem, & Procuratorem noſtrum, ut ſupra factam . . . . dominium prædictæ Terræ, & jurisdictionem vaſſallorum cum omnibus juribus, & jurisdictionibus acquiſitis per noſtram Regiam Curiam ex cauſa ſupradictæ emptionis factæ per Univerſitatem in demanium Regium, . . RATIFICAMUS,*

(1) *Pag. 32. dec.*

mus, *approbamus*, *confirmamus*, & *acceptamus*, *illique & auctoritatem noſtram impartimur*, *non obſtante lapſu termini*, *infra quod fuit promiſſa ratificatio prædicta*, & *quatenus opus eſt*, *æque principaliter iterum*, ET DE NOVO *VENDIMUS*, & *alienamus libere*, & *abſque pacto de retrovendendo* (1). Se un tal privilegio ſi foſſe fatto preſente all' Avvocato Fiſcale, avrebbe conoſciuta la forza della *ratifica*, ed ogni ſuo dubbio ſarebbe ſvanito.

Si ſoggiunge nell' iſtanza del Fiſco, che dall' Illuſtre Poſſeſſore ſi ſia eſibita la relazione del Razionale del Cedolario Farina, *qua haud quidem a Prorege*, *ſed ab ipſa Univerſitate dicitur Duci Turris Majoris venditum Bancum juſtitiæ*, & *cognitiones primarum cauſarum civilium*, *criminalium*, & *mixtarum*, *in quarum cæteroquin poſſeſſione numquam peæfata Univerſitas extiterat*.

Le parole però di detta relazione, che ſono le ſeguente, ſuonano altrimenti: *Quale Illuſtre Vicerè*, *come procuratore di S. M.*, *e li procuratori di detta Univorſità nelli nomi ſudetti libere*, & *ſenza patto di ricomprare venderono*, *ed alienarono* RESPECTIVE *in feudum all' Illuſtre Duca di Torre Maggiore la Città di Sanſevero*, CIOE' detto Illuſtre Vicerè *il dominio*, *e giurisdizione di detta Città acquiſtata per la Regia Corte in tempo*, *che l' Univerſità ſudetta ſi riduſſe al Regio demanio*, E LI PROCURATORI *di detta Univerſità tutti li corpi*, *ed entrate Baronali di quella con ſue Ville*, *ſeu Caſali inabitati*, *Caſtello*, *ſeu fortellezza*, *Banco della giuſtizia*, *e cognizione di prime cauſe*, *con gl' infraſcritti corpi &c.* La giurisdizione dunque fu venduta dal Vicerè. Il Banco poi *della giuſtizia e cognizione di prime cauſe*, cioè la *Maſtrodattia*, dalla Univerſità, che nel 1522. l' aveva acquiſtata col demanio. Non è dunque, che l' Univerſità aveſſe venduta la cognizione delle prime cauſe, ma *il banco* di eſſa.

(1) *Pag. 36. doc.*

Finalmente ſi diſſe nell'iſtanza del Fiſco. Il prezzo qual ne fu? Si è altravolta dimoſtrato, che la giurisdizione eſſendo coſa inerente al feudo, il ſuo prezzo andò compreſo con quello del feudo ſteſſo. Ma ora vi è dippiù. Si è eſtratta da' libri del Banco Colamazza, e Pontecorvo eſiſtente nel Grande Archivio, una partita di duc. 5000. liberati ad un creditore dell'Univerſità per ordine del Collaterale dal depoſito di duc. 82500., e ſi dice in eſſa, che il depoſito fu fatto dal Duca di Torre Maggiore per *prezzo della Terra di Sanſevero della Provincia di Capioanata, con ſuoi Caſali, e feudi,* VASSALLAGGIO, E MERO E MISTO IMPERO, *ed altre ragioni, e giurisdizioni* (1).

§. II.

S. Andrea.

L'Univerſità non potendo addentare ſull'intero feudo, vorrebbe ſmembrarlo con S. Andrea, e colle carra 38. Di queſte ſe ne parlerà in appreſſo; per ora di S. Andrea.

Che queſto corpo ſia *feudale*, non vi è dubbio, e perciò ſe è vero, come non può dubbitarſi, che la Prammatica della reintegra non abbracciò i feudi, ſembra inutile ogni particolare diſputa per S. Andrea.

Ma queſto feudo è ſtato ſempre una parte integrale di quello di Sanſevero. Infatti era un *Caſale*, doveva dunque ſtare unito al feudo principale (2). Gli avverſarj ſteſſi ſul principio della cauſa de' gravami, ce ne ſomminiſtrarono la ſeguente idea. *La Città di Sanſevero fino al 1579. quando fu venduta all'Illuſtra Caſa di Sangro, ebbe* ASSOCIATI *dieci Caſali, che le facevano corona, denominati* S. ANDREA *in*

(1) *Pag.* 50. *doc.*

(2) *Si eſt Caſale oportet habere ſuum caput. Ponte conſ.* 52. *lib.* 1. *n.* 18.

in Stucca, la Motta, Caſalorda &c. Ciaſcuno de' mentovati Caſali aveva in quel tempo li ſuoi particolari terreni demaniali, che poi divennero di publico dritto della vicina Città di Sanſevero; quando i Caſali anzidetti andarono a poco a poco a diſtruggerſi per l' abbandono, che ne fecero i loro Cittadini, cui piacque di trasferire colà il lor domicilio (1).

La Regia Corte poi nel 1521. vendè il feudo di S. Severo al Duca di Termoli *cum Caſalibus, & territoriis* (2), e nella ſteſſa forma l'Univerſità ne ottenne la prelazione.

Nel 1579. fu S. Andrea eſpoſto venale dal Collaterale, come parte di quel feudo, e Gio: Franceſco di Sangro, cui reſtò la candela non ſolo fece un ſolo contratto, ne pagò un ſolo prezzo, ma ne ottenne una ſola inveſtitura; ed una ſola inteſtazione nel Cedolario. Ecco come va detto nel *tenetur*. *In feudo S. Andreæ in ſtacca* IN TERRITORIO DICTÆ CIVITATIS S. SEVERII, *taxatis in duabus partitis duc.* 30. (3).

Ma non è l'Univerſità, che ha preteſo ne' ſuoi capi di gravame l'uſo civico ſopra S. Andrea, ed il Fiſco nello ſpiegare la ſua iſtanza, ce l'ha accordato? *Reſpectu ſecundi capitis* (ſu l'iſtanza fiſcale)*; viſis comparitione fol.* 271., *qua pro parte Illuſtris Poſſeſſoris aſſeritur jus fidæ prædictæ exerceri tantum in territorio Feudi inhabitati dicti S. Andreæ; Capitulis initis inter Andream d'Eboli emptorem dicti feudi, & homines Univerſitatis S. Severi anni* 1522., *ex quibus patet Univerſitatem ſuper territorio dicti feudi ſibi reſervaſſe jura civica; Inſtrumentis reemptionis dicti feudi ab heredibus per Ducem Turris majoris factæ, citra præjudicium judicii reintegrationis, inſtat mandari prædicto Illuſtri Poſſeſſori, quod ſe abſtineat ab exactione di-*

(1) Atti di gravame.
(2) *Pag.* 24. *doc. contr.*
(3) *Fol.*

dictæ fidæ a civibus S. Severi, quibus licet etiam uti ſuper eodem territorio juribus civicis juxta formam & tenorem capitulorum anni 1522.

Se dunque S. Andrea fu un Caſale di S. Severo, ſe nel 1522. la vendita a Termoli fu fatta *cum Caſalibus*; ſe nel 1579. fu venduto con un ſol contratto, ed uno ne fu il prezzo; ſe una ne fu l'inveſtitura, una la taſſa dell'adoa, una la giurisdizione, e finalmente ſe l'Univerſità ci ha l'uſo civico, ſembra a pieno dimoſtrato, che ſia parte del feudo di S. Senſevero, e da quello inſeparabile.

Ma ci ſovvenga, che fu il *Governo*, che eſpoſe venale S. Andrea ſotto la *Terra* di Sanſevero. Il Vicerè ſtipulò, il Monarca aſſenti. Ciò poſto; *non eſt de iis diſputandum, poſteaquam tractamus de geſtis per Reges, qui feuda ad libitum, & Baronias conſtituunt, addunt, & detrahunt, uniuut, & ſegragant, ut melius iisdem placet* (1).

§. III.

Le carra 38. *ſono feudali, ed incorporati al feudo di Sanſevero.*

SI è fatto dagli avverſarj precorrere negl' informi, che le carra 38. non eran feudali al tempo del contratto; e perciò ſi vogliono ſoggetti alla reintegra.

Queſta domanda ſi fa a *voce*, poichè non ci è iſtanza negli atti, che lo dica; anzi li ſteſſi avverſarj, ne' gravami, nel mentre domandarono ſequeſtri per gli altri territorj, *ne eccettuarono le carra* 38., che ſi trovavano vendute col feudo.

Il fiſcale ſopra ciò ſpiegandola ſua iſtanza diſſe, *inſtat mandari, quod prædictus Illuſtris Poſſeſſor exibeat titulum cæterorum territoriorum ab ipſo poſſeſſorum*, PRÆTER DICTOS CAR-

(1) *De Ponte Conſil. lib.* 1. *n.* 8.

CARRUS 38. Il Barone dunque non deve moleſtarſi.

Ma per dimoſtrare la feudalità delle carra 38., e la loro unione al feudo fin da' tempi antichi prima del 1579., ſi rifletta, che Carlo V. vendè a Termoli Sanſevero *cum Caſalibus, & territoriis*. Che fra queſti *andaſſero compreſe* le carra 38., noi non vogliamo avvalerci di altri argomenti, ſe non di quanto li ſteſſi avverſarj allegarono con loro iſtanza formale negli atti di gravame. Essi dunque, aſſumendo, che l'Univerſità, all'infuori delle carra 38. feudali vendute al Duca di Torre Maggiore, reſtò nel 1579. in poſſeſſo di altri territorj, di cui domandarono la revindica; differo:

Ecco dunque, che l'Univerſità non vendè ſe non ſolo il feudale che aveva acquiſtato nel 1522. E per la ſteſſa ragione di dover vender tutto il feudale, di cui non erale lecito ritener parte alcuna, alienò le carra 38., e verſ. 19. di territorj, come quelli, ch'erano altresì feudali. Ciò è chiaro dalla dichiarazione, che nello ſteſſo ſtrumento del 1579 la ſteſſa Univerſità eſpreſſamente dice di fare: Quod tam pro dictis officio Magiſtri actorum, paſſu, ſpica, & affictu apostecarum, quam SUPRADICTORUM TERRITORIORUM *ſolvatur Regiæ Curiæ adhoa ad rationem ſolitam, prout de jure taxabitur. Dunque le carra 38. e verſ. 19. eran territorj feudali, ſe diconſi ſoggetti all'adoa al pari degli altri corpi; e perchè tali, dovettero andare nel caſo della vendita col reſto de' corpi coſtituentino quel Feudo* (1). E lo ſteſſo con più energia ſi ripete in più luoghi di quell'iſtanza. Come dunque gli Avverſarj, dopo di avere così ſcritto, vogliono ora cambiare linguaggio?

Ma ſi dice; L'Univerſità nel tempo, ch'era feudataria, non andava taſſata in adoa, ſe non per li ſoli fiſcali. E' vero, ma nemmeno aveva taſſa per la *Maſtrodattia, Portolania, Zecca &c.* eppure non ſi difficulta, che queſti Corpi foſſero feudali.

Ma

(1) *Atti di gravame.*

Ma a che queſta diſputa, nell'atto, che il *Governo* fu, che dopo aver preſa informazione dello ſtato della Terra di Sanſevero, e dopo aver deciſo, *quod Terra ipſa vendatur*, fece emanare i banni colla deſcrizione di tutti i corpi, che componevano quel feudo? Ne' medeſimi fu dichiarato: *La quale Terra ſi venderà con li ſottoſcritti corpi d' entrata, li quali tutti ſi venderanno in* FFUDUM, E COLLA NATURA, E QUALITA' FEUDALE, COL PESO DI PAGARNE L' ADOA. (1) Non è mai preſumibile, che il *Governo* aveſſe voluto ingannare il pubblico.

Dietro tali banni il Duca di Torre Maggiore venne ad offrire ducati 70mila, (2) che poi ſulla candela ſi accrebbero a ducati 82500. E quindi ſi ſtipulò il contratto col Vicerè, e Procuratori dell' Univerſità, *cum expreſſa declaratione, quod tam per dictis officio magiſtri actoriatus, paſſu, ſpica, & affictu apotecarum, quam* SUPRADICTORUM TERRITORIORUM SOLVATUR REGIÆ CURIÆ ADOHA *ad rationem ſolitam, prout de jure taxabitur* (3).

Un tale iſtrumento fu ratificato e confirmato da Filippo II., coll' aſſiſtenza del Conſiglio Italico, e fu regiſtrato in tutti i libri fiſcali.

Da quel tempo in poi il Duca di Torremaggiore ha pagato ſempre l'adoa alla Regia Corte, e tutti quei corpi hanno formato il compleſſo del feudo di Sanſevero. In effetti un ſolo è il *tenetur*.

Ciò poſto, è inutile vedere, ſe prima del 1579. erano feudali, o allodiali quei corpi. Baſta, che il Governo per *feudali* li eſpoſe in vendita, per tali furono ſubaſtati in Regia Camera coll' intervento di un Reggente Delegato del Collaterale, e così comprati, e che per tali ſi ſieno poſſeduti fin'oggi, e riconoſciuti dal Fiſco. Il Duca di Torremaggio-

(1) *Pag.* 19. *doc.*
(2) *Pag.* 21.
(3) *Pag.* 26.

giore contratto col Governo, e non doveva temere di rimanerne ingannato. Egli perciò non si brigò, e non doveva brigarsi di sapere, qual ne fosse la natura prima d'esporsi venali.

Chi poi non sa, che l'allodio si può rendere feudo, e non già il feudo allodio; e che stabilita una volta la qualità *feudale*, questa sia perpetua, inseparabile e forma l'unità del feudo principale? *Si Baro*, insegna l'Isernia, *habet bona burgensatica, an possit ea in feudum dare, & de eis facere feudum? Ita videtur de jure isto feudorum. . . E contra de feudo non potest facere burgensaticum. . . . Quod si voluntate Regis hoc feudum factum sit, erit feudum perpetuo, & erit ejus conditionis, cujus sunt alia feudalia* (1).

Così anche il Camerario. *In quo animadvertatis quæso, quia sicut, non docte de titulo speciali, præsumerentur feudales, sic quoque ostenso titulo, si apparet in titulo esse* ADDITAS FEUDO, UT FEUDALES, *erunt feudales* (2).

Ma a che andar sofisticando in cosa così trita, nel mentre è avvalorata dal possesso di 225. anni? In niun' altra causa cade così bene in acconcio il vantaggio della prescrizione, quanto in questa. Gio: Francesco di Sangro comprò quei corpi come feudali, e come uniti al feudo di Sansevero perchè così invitato da' banni emanati per ordine del Governo. Fu indi riconosciuto dal Fisco, ascritto nel Cedolario e libri fiscali, e tuttavia se ne sta pagando l'adoa e rilevj. Concorre dunque il *giusto titolo, la buona fede, il possesso*.

Ecco come va scritto negli usi feudali. *Si quis per triginta annos rem aliquam, ut feudum, possederit, & servitium Domino exhibuerit, quamvis de ea re non sit investitus, præscriptione tamen triginta annorum se tueri potest* (3).

Il

(1) *Isernia ad C. de controv. feud. int. Paref. §. Illa tamen.*
(2) *Ad l. Imperialem p. 59. lit. H.*
(3) *§. IV. tit. si de feud. defunct. cont.*

Il Regente de Marinis nelle ſue oſſervazioni ſulle deciſioni della Regia Camera compilate da Revertera, così ſi eſpreſſe: *Ex dictis per Dominum Regentem hic notamus, qualitatem feudalem, multiſque modis probari: Et* PRIMO, *ac principaliter, ſi res quæ feudalis allegatur, deſcripta reperiatur in libro, in quo bona feudalia deſcribuntur, quale eſt Cedolarium Baronum; id quod pariter dixerat Afflictus.* SECUNDO *cenſetur etiam qualitas feudalis probata ex relevii ſolutione, aut adhoæ præſtatione, idque in poſſeſſorio, idemque dicamus ſemper in* PETITORIO, *triginta tamen annorum curſu accedente: Videantur ex noſtratibus Anna, Bambac., aliique.* HI ENIM CONCLUSIONEM *firmarunt, curſum triginta annorum cum relevii ſolutione, ac uniformis adohæ præſtatione, & allegatione inveſtituræ ſat eſſe ad obtinendum in petitorio* (1). Ma noi non 30, ma 255. anni abbiamo di poſſeſſo in faccia al Fiſco, ed alla Univerſità.

Se dunque i corpi in queſtione ſono fendali, ed uniti al feudo di Sanſevero, ſe così furono comprati, e così legittimamente preſcritti, i medeſimi ſi rendono dal feudo inſeparabili, poicchè dal feudo, ch'è *Quid Univerſum*, niente può ſepararſi. La Coſtituzione *Divæ memoriæ*, che lo preſcrive, è così nota, che ſarebbe abuſare del tempo il traſcriverne le parole. Si ricorda ſolo a' Signori Votanti, che il Collaterale fece emanare i banni, Gio: Franceſco di Sangro vi concorſe, il contratto ſi ſtipulò con un Vicerè, ed il Monarca Filippo II. lo ratificò, e confirmò coll'aſſiſtenza del ſuo Italico Conſiglio. Si vegga dunque, ſe è giuſto, che dopo eſſerſi contrattato in tal modo, con tanta pienezza di cauſa, e con perſone così auguſte, debbono gli eredi del compratore, dopo l'elaſſo di 225. anni di poſſeſſo, e buona fede, rimanere ingannati, e burlati. Chi dunque da oggi avanti potrà eſſer ſicuro delle ſue proprietà, ſe un contratto così ſolenne non baſta a garantirlo?

Di Caſa 18. Luglio 1805.

(1) *Deciſ.* 280.

VA1
1519541